

COMUNE DI PRATO Regolamento Edilizio

Regolamento approvato con DCC n° 191 del 16/11/2006

ALLEGATO G: CARATTERISTICHE IGIENICHE DELLE COSTRUZIONI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI

5.10 Parapetti

I parapetti delle finestre, dei balconi e delle terrazze dei nuovi fabbricati nonché le ringhiere delle scale che costituiscono la difesa verso il vuoto, devono avere un'altezza minima di m. 1,00, essere inattraversabili da una sfera di diametro di m. 0,10 e non consentirne l'arrampicamento.

Nei luoghi di lavoro i parapetti dovranno essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

REQUISITI IGIENICI

7.1.4 Soppalchi

Per soppalco agibile, si intende una struttura praticabile finalizzata alla utilizzazione su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico ed aperto, presenta un'altezza tale da consentire la parziale suddivisione orizzontale.

La realizzazione di soppalchi in locali aventi le caratteristiche previste (illuminazione, aerazione, ecc.), è ammessa se:

- a) la superficie del soppalco è minore o uguale al 35% della superficie di tutto il locale per locali di cat.A; la superficie del soppalco è minore o uguale al 40% della superficie di tutto il locale per locali di cat.D;
- b) la profondità del piano di calpestio è inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco per locali di cat. D;
- c) l'altezza tra ciascun piano di calpestio e relativo soffitto nelle zone soppalco è:
 - almeno m. 2,40 media, per i locali destinati ad abitazione con un minimo di m. 2,00 per la parte soprastante,
 - almeno m. 2,70 per lo svolgimento di attività lavorativa e commerciale,
 - almeno m. 2,20 per attività di deposito senza presenza fissa di lavoratori,
 - almeno m. 2,50 per lo svolgimento di attività di ufficio;
- d) entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di idoneo parapetto non inferiore a m. 1,00 di altezza;

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

e) la realizzazione del soppalco non pregiudica una corretta aerazione ed illuminazione degli spazi risultanti e non limita o riduce la funzionalità delle superfici finestrate.

7.9 Scale

I vani scala che collegano più di due piani, compreso il piano terreno, debbono essere arieggiati ed illuminati direttamente dall'esterno a mezzo di finestre e di superficie libera non inferiore a mq. 1,00 e comunque tali da

garantire un'adeguata aeroilluminazione naturale a tutti i piani.

Potrà essere consentita l'aero-illuminazione dall'alto con lucernario, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq. 0,50 per ogni piano servito, compreso quello terreno, sempre che la luce libera tra le rampe sia di ampiezza tale da consentire la diffusione della luce a tutti i piani.

Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.

I vetri che costituiscono pareti del vano scala, devono essere adeguatamente protetti od essere di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per aerazione dei locali contigui.

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, con rapporti pedata/alzata conformi alle norme di buona tecnica, ed essere sempre dotate di corrimano.

Le ringhiere delle scale devono garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso il vuoto, dovranno avere l'altezza minima compresa fra 0,90 / 1,00 mt.

Nei luoghi di lavoro sono ammissibili le scale a chiocciola con pedate di lunghezza inferiore a m. 1,20 esclusivamente per accedere a locali accessori; in ogni caso la larghezza dello scalino non dovrà essere inferiore a m. 0,80 con pedata di almeno m. 0,30 nella linea di passo.

Scale e pianerottoli non devono avere pavimentazioni sdruciolevoli.

Le rampe ad uso comune devono avere una larghezza non inferiore a m. 1,20.

ALLEGATO I: FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI E DELL'AMBIENTE URBANO

SCALE

Le scale di uso pubblico e condominiali dovranno presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo. Pertanto ogni variazione di rampa deve prevedere una zona di riposo. È ammissibile uno sviluppo curvilineo purché questo sia costante e presenti una pedata minima di cm. 30 a cm. 40 dall'interno.

Laddove ci sia raccordo tra due rampe di direzione diversa realizzate mediante ventagli o simili, vi deve essere la continuità del corrimano e presentare una pedata minima di cm.30 a cm.40 dall'interno, rispettando il corretto rapporto tra alzata e pedata previsto dall'art. 8.1.10 del D.M. 236/89.

Nelle rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico realizzate mediante ventagli o simili, vi deve essere la continuità del corrimano e presentare una pedata minima di cm.25 a cm.40 dall'interno, rispettando il corretto rapporto tra alzata e pedata previsto dall'art. 8.1.10 del D.M. 236/89.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

CORRIMANO

Il corrimano delle rampe e delle scale, prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino e posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (e dove opportuno anche ad altezza di 0,75 m.), deve avere un diametro di mm 40/50 e posto una distanza dalla parete non inferiore a cm.4 e non superiore a cm.5 per una facile presa da parte di persone adulte; per i bambini è consigliabile utilizzare un diametro non superiore mm.30 ad altezza opportuna compresa fra i cm.60 e cm.75 da terra.

Il materiale utilizzato per i corrimano deve avere caratteristiche antiscivolo e gli eventuali rivestimenti e vernici devono essere anti-scivolo.

Le mensole di sostegno non devono costituire ostacolo alla presa e allo scivolamento della mano e pertanto devono essere fissate sulla parte inferiore del corrimano, che deve essere continuo.